SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO

Dal 1° giugno p.v., vigilia della festa nazionale della Repubblica italiana, la *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - uscirà stampata con alcuni elementi di colore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114/L

LEGGE 11 maggio 2002, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

02G0127

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

02A05703

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2001.

Unificazione strutturale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 419;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, comprensiva della consultazione della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Ai seguenti istituti viene applicata la misura di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, consistente nella unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività:

Giunta centrale per gli studi storici;

Deputazioni e società di storia patria;

Istituto italiano di numismatica;

Istituto storico italiano per il medio evo;

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Istituto italiano per la storia antica;

Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Art. 2.

La misura di cui all'art. 1 del presente decreto verrà attuata in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 419 del 1999, così come modificato dall'art. 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Roma, 23 maggio 2001

Il Presidente: AMATO

02A07268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari e sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle A, B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari e sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
578,83	115,00	191,67	264,50	1.150,00
629,17	125,00	208,33	287,50	1.250,00
1.308,67	260,00	433,33	598,00	2.600,00
1.912,67	380,00	633,33	874,00	3.800,00
2.013,33	400,00	666,67	920,00	4.000,00
3.422,67	680,00	1.133,33	1.564,00	6.800,00

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
352,33	70,00	116,67	161,00	700,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle A, B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
SUPERKINGS LIGHTS	0,8	8,0	143,00	20	2,86

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
TOSCANO SOLDATI	200,00	5	5,00

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
DON CAMILO CHOCOLATE	480,00	3	7,20
DON CAMILO CHOCOLATE	480,00	1	2,40
DON CAMILO WHISKY	480,00	3	7,20
DON CAMILO WHISKY	480,00	1	2,40
PARTAGAS PRESIDENTES	1.800,00	25	225,00
PARTAGAS PRINCESS	500,00	25	62,50
PARTAGAS SERIE D No. 3	2.600,00	25	325,00
MONTECRISTO MONTECRISTO A	6.800,00	2	68,00
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS	1.960,00	25	245,00
ROMEO Y JULIETA CAZADORES	1.400,00	25	175,00
ROMEO Y JULIETA CORONAS	1.560,00	25	195,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	1.100,00	25	137,50
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	700,00	25	87,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	600,00	25	75,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	940,00	25	117,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	940,00	1	4,70
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	680,00	25	85,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	680,00	1	3,40
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	460,00	25	57,50
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No. 4	1.640,00	50	410,00
ROMEO Y JULIETA ROBUSTO	2.400,00	25	300,00
H.UPMANN BELVEDERES	440,00	25	55,00
H.UPMANN UPMANN No. 2	2.200,00	25	275,00
H.UPMANN EPICURES	440,00	25	55,00
H.UPMANN MAJESTIC	600,00	25	75,00
H.UPMANN CORONAS JUNIOR	640,00	25	80,00
H.UPMANN CORONAS JUNIOR	640,00	1	3,20
H.UPMANN MAGNUM 46	2.000,00	25	250,00
H.UPMANN REGALIAS	580,00	25	72,50
PUNCH EXQUISITOS	400,00	25	50,00

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PUNCH ROYAL SELECTION No. 12	1.200,00	25	150,00
PUNCH CHURCHILLS	3.200,00	25	400,00
PUNCH CHURCHILLS	3.200,00	1	16,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DES DIEUX	1.800,00	25	225,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DES DIEUX	1.800,00	5	45,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU GOURMET	1.400,00	25	175,00
HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA	600,00	25	75,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU MAIRE	900,00	5	22,50
POR LARRAÑAGA LOLAS EN CEDRO	460,00	25	57,50
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	440,00	25	55,00
POR LARRAÑAGA PANETELAS	280,00	25	35,00
BOLIVAR CORONAS GIGANTES	2.380,00	25	297,50
BOLIVAR TUBOS No. 1	1.860,00	25	232,50
BOLIVAR TUBOS No. 1	1.860,00	1	9,30
BOLIVAR TUBOS No. 3	1.000,00	25	125,00
SANCHO PANZA BELICOSOS	1.900,00	25	237,50
SANCHO PANZA MOLINOS	1.720,00	25	215,00
SANCHO PANZA NON-PLUS	1.080,00	25	135,00
SANCHO PANZA SANCHOS	4.000,00	10	200,00
RAMON ALLONES MILLE FLEURS	420,00	25	52,50
EL REY DEL MUNDO LONSDALES	1.700,00	25	212,50
RAFAEL GONZALEZ PETIT CORONAS	1.080,00	25	135,00
LA GLORIA CUBANA SABROSOS	1.560,00	25	195,00
SAINT LUIS REY SERIE A	1.680,00	25	210,00
TROYA UNIVERSALES	300,00	3	4,50
COHIBA EXQUISITOS	1.720,00	25	215,00
COHIBA ESPLENDIDOS	5.200,00	25	650,00
VEGUEROS MAREVAS	1.100,00	5	27,50
TRINIDAD FUNDADORES	3.800,00	24	456,00
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA CHURCHILL MADURO	2.600,00	5	65,00
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA ROBUSTO MADURO	2.300,00	5	57,50
CARLOS TORANO EXODUS 1959 ROBUSTO	1.100,00	1	5,50
CARLOS TORANO EXODUS 1959 DOUBLE CORONA	1.250,00	1	6,25
CARLOS TORANO EXODUS 1959 TORPEDO	1.300,00	1	6,50
INDIAN TABAC CIGAR CO. WARRIOR	1.000,00	1	5,00
INDIAN TABAC CIGAR CO. CAMEROON LEGEND PERFECTO	2.000,00	1	10,00
INDIAN TABAC CIGAR CO. CAMEROON LEGEND PERFECTO GRANDE	2.100,00	1	10,50
INDIAN TABAC CIGAR CO. CAMEROON LEGEND GORILLA NATURAL	2.300,00	1	11,50
MACANUDO No.4 PETIT CORONA CAFE	1.100,00	1	5,50
MICUBANO 450 NATURAL	900,00	1	4,50
MICUBANO 542 NATURAL	900,00	1	4,50
MICUBANO 650 NATURAL	1.020,00	1	5,10
MICUBANO 852 NATURAL	1.200,00	1	6,00
MICUBANO JOYITAS	380,00	10	19,00
MICUBANO CHICOS	400,00	10	20,00
MICUBANO ENTREACTO	420,00	10	21,00
MICUBANO DEMI-TASSE	430,00	10	21,50
MICUBANO PERLA	440,00	10	22,00
REMEDIOS 92 ROBUSTO NATURAL	1.100,00	1	5,50
REMEDIOS 92 CORONA NATURAL	1.100,00	1	5,50
REMEDIOS 92 CORONA GORDA NATURAL	1.150,00	1	5,75
REMEDIOS 92 DON VICTOR NATURAL	1.190,00	1	5,95

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
REMEDIOS 92 CLEMENCEAU NATURAL	1.250,00	1	6,25
VILLAR Y VILLAR HALF CORONA	650,00	1	3,25
VILLAR Y VILLAR ROBUSTO	750,00	1	3,75
VILLAR Y VILLAR LAGUITOS	790,00	1	3,95
VILLAR Y VILLAR TRUMPETS	790,00	1	3,95
ARTIST LINE MATAFINA ROBUSTO	1.700,00	25	212,50
ARTIST LINE MATAFINA ROBUSTO	1.700,00	1	8,50
ARTIST LINE MATAFINA DOUBLE CORONA	1.800,00	25	225,00
ARTIST LINE MATAFINA DOUBLE CORONA	1.800,00	1	9,00
ARTIST LINE ROBUSTO	2.300,00	25	287,50
ARTIST LINE ROBUSTO	2.300,00	1	11,50
ARTIST LINE DOUBLE CORONA	2.700,00	25	337,50
ARTIST LINE DOUBLE CORONA	2.700,00	1	13,50
ARTIST LINE TORO	2.600,00	25	325,00
ARTIST LINE TORO	2.600,00	1	13,00
ARTIST LINE CORONA	2.400,00	25	300,00
ARTIST LINE CORONA	2.400,00	1	12,00

SIGARI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
VILLIGER PREMIUM TUBO	400,00	2	4,00
VILLIGER PREMIUM VANILLA TUBOS	440,00	4	8,80

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MONTECRISTO JOYITAS	920,00	25	57,50
RAFAEL GONZALEZ CIGARRITOS	700,00	50	87,50

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
DANNEMANN SWEETS FILTER	128,00	2	0,64
DANNEMANN SWEETS FILTER	128,00	10	3,20
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER	120,00	20	6,00
MOODS LIGHT TASTE FILTER	104,00	20	5,20
CAFE' CREME FILTER	104,00	10	2,60
HANDELSGOLD VANILLA TIP-CIGARILLOS	152,00	5	1,90
HANDELSGOLD CHERRY TIP-CIGARILLOS	152,00	5	1,90

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
PETERSON SHERLOCK HOLMES	259,00	50	12,95
PETERSON IRISH WHISKEY	279,00	50	13,95
PETERSON IRISH OAK	279,00	50	13,95

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
PETERSON UNIVERSITY FLAKE	279,00	50	13,95
PETERSON OLD DUBLIN	290,00	50	14,50
PETERSON SWEET KILLARNEY	299,00	50	14,95
PETERSON SUNSET BREEZE	299,00	50	14,95
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	212,00	50	10,60
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	220,00	50	11,00
TIMM LONDON BLEND 750	176,00	100	17,60

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PANABANOS SEÑORITA	200,00	25	25,00
PANABANOS CAMPEADOR	780,00	3	11,70
PANABANOS CAMPEADOR	780,00	5	19,50
PANABANOS CAMPEADOR	780,00	10	39,00
PANABANOS CAMPEADOR	780,00	25	97,50
PANABANOS CORONITA	1.000,00	3	15,00
PANABANOS CORONITA	1.000,00	5	25,00
PANABANOS CORONITA	1.000,00	10	50,00
PANABANOS CORONITA	1.000,00	25	125,00
PANABANOS LANCEROS	1.400,00	3	21,00
PANABANOS LANCEROS	1.400,00	5	35,00
PANABANOS LANCEROS	1.400,00	10	70,00
PANABANOS LANCEROS	1.400,00	25	175,00
PANABANOS PERLITA	520,00	3	7,80
PANABANOS PERLITA	520,00	5	13,00
PANABANOS PERLITA	520,00	10	26,00
PANABANOS PERLITA	520,00	25	65,00
PANABANOS PRECIOSOS	1.000,00	3	15,00
PANABANOS PRECIOSOS	1.000,00	5	25,00
PANABANOS PRECIOSOS	1.000,00	10	50,00
PANABANOS PRECIOSOS	1.000,00	25	125,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 223

02A07269

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 dicembre 2001.

Aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva per il periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto l'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342/1986;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per il periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato;

Considerato che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2001 è pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, primo comma, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 4 dicembre 2000, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2001, nelle seguenti misure in lire/euro:

a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: L. 6.012 (€ 3,10);

b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: L. 6.613 (€ 3,42);

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: L. 7.214 (€ 3,73).

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in L. 2.470.471.960 per l'anno 2001 ed in L. 4.900.664.470 per l'anno 2002 si provvede:

a) quanto a L. 984.016.360 per l'anno 2001 e L. 1.951.988.975 per l'anno 2002, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3071 (U.P.B. 24.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

b) quanto a L. 1.197.861.345 per l'anno 2001 e L. 2.376.192.340 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 5717 (U.P.B. 16.1.2.1.) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

c) quanto a L. 52.195.650 per l'anno 2001 e L. 103.540.280 per l'anno 2002, a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2201 (U.P.B. 10.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

d) quanto a L. 161.736.000 per l'anno 2001 e L. 320.835.000 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2621 (U.P.B. 23.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

e) quanto a L. 50.048.000 per l'anno 2001 e L. 99.280.000 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1807 (U.P.B. 4.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

f) quanto a L. 16.796.810 per l'anno 2001 e L. 33.319.755 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2501 (U.P.B. 7.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

g) quanto a L. 2.835.625 per l'anno 2001 e L. 5.625.015 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1702 (U.P.B. 5.1.1.0.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

h) quanto a L. 4.982.170 per l'anno 2001 e L. 9.883.105 per l'anno 2002 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6101 (U.P.B. 7.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Roma, 31 dicembre 2001

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A06622

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 aprile 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio cooperativo Carni 3 C - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ozieri e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 gennaio 2002 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società «Consorzio cooperativo Carni 3 C - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Ozieri (Sassari), (codice fiscale n. 00307990903) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott.ssa Doloretta Carboni Piccinnu, nata a Ortueri (Nuoro) il 22 aprile 1961 e domiciliata in Sassari, via Diaz n. 11;

avv. Francesco Mandara, nato a S. Antonio Abate (Napoli) il 22 marzo 1953 ed ivi domiciliato;

avv. Gianluigi Lallini, nato a Roma il 1° luglio 1962, ed ivi domiciliato in viale Mazzini n. 134,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A06738

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.U.T.E.F. - Cooperativa urbe trasporti e facchinaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la relazione del Commissario governativo in data 6 giugno 2000, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.U.T.E.F. - Cooperativa urbe trasporti e facchinaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.U.T.E.F. - Cooperativa urbe trasporti e facchinaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 27 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Lo Russo Caputi di Pomezia (Roma), omologato dal tribunale di Roma con decreto 18 ottobre 1995, è sciolta d'ufficio ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonio Gagliardo, con studio in Roma, via Monte Fumaiolo n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06733

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cavour 20 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 dicembre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Cavour 20 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dal l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cavour 20 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 28 aprile 1976 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Villani di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 15 maggio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Claudio

Ciardella, con studio in Roma, via Sommacampagna n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06734

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Tarquinia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 giugno 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo nei confronti della società cooperativa edilizia «Sole nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Sole nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita in data 21 novembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Parasassi di Tarquinia (Viterbo), omologato dal tribunale di Civitavecchia (Roma) con decreto 8 gennaio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Antonio Gagliardo, con studio in Roma, via Monte Fumaiolo n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06736

DECRETO 14 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 dicembre 2001, protocollo n. 785.795, con la quale l'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., con sede legale in via IV Novembre n. 25 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore (Vicenza) soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore (Vicenza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., con sede legale in via IV Novembre n. 25 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c. in Montecchio Maggiore (Vicenza), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A06660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Centauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 12 dicembre 1988, repertorio n. 194080, registro società n. 340/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4839;

2) società cooperativa edilizia «Il mio focolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Filadelfo Sarno in data 4 dicembre 1954, repertorio n. 31605, registro società n. 2495/3696, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 553;

3) società cooperativa edilizia «Del golfo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 17 novembre 1979, repertorio n. 66937, registro società n. 475, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2703.

Salerno, 22 aprile 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A06739

DECRETO 2 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Family» a responsabilità limitata, in Minturno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Family» a responsabilità limitata, con sede in Minturno, costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 15 marzo 1988, repertorio n. 16486, registro società n. 14003, B.U.S.C. n. 2706.

Latina, 2 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06587

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Lenola Futura» a responsabilità limitata, in Lenola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Lenola Futura» a responsabilità limitata, con sede in Lenola, costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 6 ottobre 1988, repertorio n. 20049, registro società n. 14505 B.U.S.C. n. 2760.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06588

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Pegaso cooperativa sociale» a responsabilità limitata, in Sezze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Pegaso cooperativa sociale» a responsabilità limitata, con sede in Sezze, costituita per rogito notaio Giuseppe Satriano in data 18 novembre 1996, repertorio n. 2834, registro società n. 74899, B.U.S.C. n. 3373.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06589

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa» a responsabilità limitata, in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Casa» a responsabilità limitata, con sede in Aprilia, costituita per rogito notaio Raffaele Farano in data 24 settembre 1979, repertorio n. 20404, registro società n. 6151, B.U.S.C. n. 1782/172933, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06590

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Azzurra» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Azzurra» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 16 febbraio 1984, repertorio n. 15857, registro società n. 9041, B.U.S.C. n. 3667, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06591

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Monte Campese» a responsabilità limitata, in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Monte Campese» a responsabilità limitata, con sede in Formia, costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 16 luglio 1990, repertorio n. 69922, registro società n. 16561, B.U.S.C. n. 2934, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06592

DECRETO 9 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mediterraneo» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Mediterraneo» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Massimo Lottini in data 26 marzo 1993, repertorio n. 21887, registro società n. 19788, B.U.S.C. n. 3157.

Latina, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A06593

DECRETO 9 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Valentia - Soc. coop. a r.l.», in Laconi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 22 dicembre 1995 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Valentia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Laconi (Nuoro), ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'Ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Meloni Giovanni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 12 ottobre 2001, dai quali si rileva che il liquidatore non ha portato a termine il mandato, sebbene formalmente diffidato in tal senso dalla Direzione provinciale del lavoro di Nuoro;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

Il rag. Paolo Mura, nato a Meana Sardo (Nuoro) il 23 dicembre 1944, consulente del lavoro, con studio in Sorgono (Nuoro), via Veneto n. 16, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Valentia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Laconi (Nuoro), costituita in data 26 ottobre 1974, repertorio n. 1563/1603, per rogito notaio Giuseppe La Mendola, in sostituzione del sig. Meloni Giovanni.

Nuoro, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: MURA CHERCHI

02A06659

DECRETO 10 maggio 2002.

Sostituzione di un membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale di conciliazione della direzione provinciale del lavoro di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Vista la nota prot. n. 34/02 del 15 aprile 2002 con la quale l'U.I.L. - Unione italiana del lavoro di Pavia designa, quale membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di Pavia, il sig. Pozzati Alberto, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Aruffo Giuseppe, dimissionario;

Visto il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, così come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la «Disciplina

delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie»;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 275/74 del 26 gennaio 1974 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 7 del 16 marzo 1999 con la quale il sig. Aruffo Giuseppe era stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di Pavia;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha disposto l'unificazione degli uffici periferici e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro con le funzioni già proprie degli ex ispettorati del lavoro e uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione proposta;

Decreta:

1. Il sig. Pozzati Alberto è stato nominato membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro di Pavia, in sostituzione del sig. Aruffo Giuseppe, dimissionario.

2. La predetta commissione risulta attualmente così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Pavia o suo delegato - presidente.

Rappresentanti effettivi:

comm. Ripa Marco, sig. Ferretti Pietro, Diegoli dott. Gabriele, Giorgi geom. Piero, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Ricci Emilio, sig. Beltrame Erminio, sig. Castoldi Maurizio, sig. Dolcini Carlo, in rappresentanza dei lavoratori.

Rappresentanti supplenti:

Via dott. Ernesto, sig.ra Lacchini Annunziata, sig. Corbella Massimo, Cordara geom. Angelo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Spedicato Antonio, sig. Zanirato Bruno, sig. Pozzati Alberto, sig. Boveri Marco, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A06595

DECRETO 14 maggio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione istituita ai sensi dell'art. 14 del titolo II della legge n. 457/1972.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 65/93;

Visto l'art. 14 del titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457, che dispone che il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato è corrisposto dall'I.N.P.S. su deliberazione di una commissione costituita con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Vista la lettera di dimissioni del 7 maggio 2002 del componente effettivo della C.G.I.L., sig. Sanzari Pasquale;

Vista la nota dell'8 maggio 2002 della C.G.I.L. di Benevento, con la quale vengono designati i componenti effettivo e supplente in seno alla predetta commissione nelle persone di D'Andrea Pasquale e Cotugno Nicola;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. D'Andrea Pasquale nato a San Nicola La Strada (Caserta) il 27 ottobre 1957, è nominato, in rappresentanza della C.G.I.L., componente effettivo della commissione istituita ai sensi dell'art. 14 del titolo II della legge n. 457/1972 in sostituzione del sig. Sanzari Pasquale.

Il sig. Cotugno Nicola, nato a Benevento il 7 ottobre 1949, è nominato, altresì, componente supplente della predetta commissione, in rappresentanza della C.G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A06624

DECRETO 15 maggio 2002.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 141 del 29 gennaio 1974 con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per la provincia di Isernia;

Visto il proprio decreto n. 1 del 6 febbraio 2002 con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri nonché alla definitiva elencazione di tutti i componenti la commissione provinciale di conciliazione a seguito delle varie sostituzioni verificatesi nel corso degli anni precedenti;

Preso atto delle dimissioni presentate con nota del 28 febbraio 2002 dalla sig.ra Crispi Tiziana, membro supplente rappresentante dei lavoratori;

Vista la richiesta datata 4 marzo 2002 pervenuta a questa direzione in data 6 marzo 2002, con la quale l'unione sindacale regionale C.I.S.L., comprensorio di Isernia, designa il proprio rappresentante sig. Mattei Geremia, nato a Cerreto Sannita (Benevento) il 23 febbraio 1944, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Crispi Tiziana;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione di Isernia istituita ex art. 410 del codice di procedura civile, su designazione dell'oganizzazione sindacale C.I.S.L., è nominato, in qualità di membro supplente rappresentante dei lavoratori, il sig. Mattei Geremia nato a Cerreto Sannita (Benevento) in sostituzione della dimissionaria sig.ra Crispi Tiziana.

A seguito della sostituzione, la commissione provinciale di conciliazione, attualmente, risulta così composta:

Rappresentanti dei datori di lavoro effettivi:

Iacobucci Massimo;

Picanza Pasquale;

Martino Giovanni;

Santoro Bruno.

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori effettivi:

Scuncio Antonio;

Antonelli Amico;

Montemagno Peppinuccio;

Pulcini Pasqualino.

Rappresentanti dei datori di lavoro supplenti:

La Vigna Mario;

Ruotolo Mario;

Monaco Giovanni;

Testa Michele.

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori supplenti:

Mattei Geremia;

Terenzio Vincenzo;

Viscosi Antonio;

Di Girolamo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Isernia, 15 maggio 2002

Il dirigente provinciale: D'AMICO

02A06625

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 aprile 2002.

Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto che prevede che, alla data del 1° giugno 2002, tutti i gestori dei complessi IPPC, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1, comunichino, oltre ai dati identificativi dei complessi, anche i dati sulle emissioni relativi all'anno 2001;

Considerata la obiettiva impossibilità e, comunque, le difficoltà logistiche che i gestori dei complessi aziendali incontrerebbero nel dover effettuare, in così breve tempo, la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all'anno 2001;

Ritenuto, altresì, opportuno conoscere i dati relativi a periodi più recenti al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali;

Considerato, pertanto, che il carattere innovativo del processo che si avvierà con la prima dichiarazione debba essere riferito ai dati relativi all'anno 2002;

Ritenuto necessario, inoltre, inserire nel testo del decreto in esame una ulteriore definizione concernente l'autorità competente in materia di comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 23 novembre 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

«5) Autorità competenti in materia di comunicazione: per gli impianti sottoposti a procedura di VIA nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio VIA - e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per gli altri impianti la comunicazione è trasmessa alla regione interessata o alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.»;

b) all'art. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del presente decreto, entro 1° giugno 2002 devono comunicare all'autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 278

02A07264

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data 22 febbraio 2002, n. 20;

Vista la nota n. 02/1638/Gab in data 5 aprile 2002 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Viste le note n. 5934 in data 26 settembre 2001 e n. 1855 in data 21 marzo 2002 con le quali veniva chiesto alla regione Lazio il parere di competenza, peraltro mai pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno al 15 settembre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza (Latina), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° giugno al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione degli autocaravan e caravan appartenenti a persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto:

a) ai motocicli e ciclomotori a due ruote appartenenti a persone che, pur non essendo stabilmente residenti, risultino iscritte nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

b) alle autovetture che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo in cui vige il divieto di cui all'art. 1, nei parcheggi loro destinati come stabilito e regolamentato con apposita ordinanza sindacale;

c) agli autoveicoli adibiti al trasporto di approvvigionamenti alimentari ed agli autoveicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose;

d) agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose è possibile accedere e circolare dal 1° al 30 giugno 2002 e dal lunedì al giovedì nel periodo 1° luglio-15 settembre 2002;

e) agli autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

f) agli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

g) alle autoambulanze, ai veicoli delle Forze dell'ordine ed ai carri funebri.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per i periodi considerati.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 271

02A07266

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Birsan Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale la sig.ra Birsan Catalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001, presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Birsan Catalina nata a Botosani (Romania) il giorno 28 giugno 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birsan Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06098

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungureanu Panciuc Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale la sig.ra Ungureanu Panciuc Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994, presso la scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Ungureanu Panciuc Mihaela nata a Nicolae Balcescu (Romania) il giorno 6 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungureanu Panciuc Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06099

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Panoschi Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale la sig.ra Panoschi Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Panoschi Elena nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 21 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Panoschi Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06100

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Manasii Marina Delia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manasii Marina Delia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Manasii Marina Delia nata a Iasi (Romania) il giorno 29 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manasii Marina Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06176

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ambroziak Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ambroziak Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo medico di Kozienice (Polonia) dalla sig.ra Ambroziak Alicja nata a Kozienice (Polonia) il giorno 26 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ambroziak Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06177

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marcu Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marcu Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Marcu Elena nata a Galati (Romania) il giorno 3 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marcu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06178

DECRETO 8 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Groth Werner Benjamin Alfred di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Groth Werner Benjamin Alfred, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologo», conseguito in Argentina ed equiparato al titolo tedesco «Zahnarzt», ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-0238/1998) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Groth Werner Benjamin Alfred;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione dell'11 aprile 2002, ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologo», rilasciato in data 16 febbraio 1970 «dall'Universidad de Buenos Aires» al sig. Groth Werner Benjamin Alfred, nato a Berlino il 25 novembre 1946, successivamente equiparato al titolo tedesco «Zahnarzt», è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Groth Werner Benjamin Alfred è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06658

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dudek Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dudek Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarki conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto professionale per infermieri n. 6 «Janusz Korczak» di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Dudek Anna nata a Varsavia (Polonia) il giorno 6 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dudek Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06720

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Nader Dany Antoine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Nader Dany Antoine, cittadino libanese, rifugiato politico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di docteur en chirurgie dentaire conseguito in Libano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatra in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontointra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di docteur en chirurgie dentaire, rilasciato in data 18 luglio 1994 dall'Università Saint-Joseph di Beirut al sig. Nader Dany Antoine, cittadino libanese, nato a Beirut (Libano) il 16 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Nader Dany Antoine è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Perugia (pubblico registro automobilistico) al pubblico nell'intera giornata del 16 aprile 2002.

Motivazioni.

L'A.C.I. - ufficio provinciale di Perugia (pubblico registro automobilistico) ha comunicato con nota prot. n. 931 del 15 aprile 2002, la chiusura al pubblico dei propri sportelli per l'intera giornata del 16 aprile 2002, in considerazione del fatto che i dipendenti di detto ufficio hanno aderito allo sciopero generale di ore 8 indetto dalle organizzazioni sindacali;

Pertanto, la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia, con provvedimento del 18 maggio 2001, prot. n. 865, ne ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in pari data, protocollata dalla scrivente D.R.U. il 20 maggio 2002 con n. 12681.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 maggio 2002

p. *Il direttore regionale:* GALANO

02A07319

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2002.

Attribuzione all'ufficio di Bergamo della competenza sugli atti immobiliari registrati telematicamente dai notai di Ponte San Pietro e Treviglio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attribuzioni in materia di atti immobiliari.

1.1. Fino alla data di attivazione degli uffici di Ponte San Pietro e Treviglio la competenza sugli atti di compravendita di immobili stipulati dai notai che risiedono nelle circoscrizioni territoriali dei predetti uffici, registrati per via telematica ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2001, è attribuita all'ufficio di Bergamo.

1.2. La disposizione del punto 1.1 si applica agli atti stipulati dal 1° maggio 2002.

Motivazioni.

Il decreto ministeriale del 12 dicembre 2001 detta norme in materia di registrazione telematica degli atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l'art. 1, comma 2, prevede, per i notai di alcuni distretti notarili (Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti), l'obbligo di registrare per via telematica gli atti di compravendita di immobili stipulati dal 1° maggio 2002. I notai di tali distretti sperimentano la procedura, in previsione della sua progressiva estensione all'intero territorio nazionale.

Il funzionamento del servizio telematico immobiliare è possibile solo se nella circoscrizione territoriale interessata è attivo l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che dispone di una strumentazione informatica idonea a supportare le relative procedure. Laddove invece l'ufficio locale non sia stato ancora attivato, e pertanto continui provvisoriamente ad operare l'ufficio del registro, l'utilizzo del servizio telematico non è tecnicamente possibile (né sarebbe opportuno potenziare oggi le dotazioni informatiche dei sopprimendi uffici del registro, che sono ormai meno di cinquanta in tutta Italia).

Come detto, tra i notai che dal 1° maggio 2002 devono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico immobiliare ci sono quelli del distretto di Bergamo, all'interno del quale due uffici locali (Ponte San Pietro e Treviglio) non sono stati ancora attivati, a causa della difficoltà di reperire idonee strutture immobiliari. La

mancanza di questi due uffici impedirebbe la piena attivazione del servizio telematico, il cui avvio è peraltro auspicato dagli stessi notai.

Per ovviare a tale situazione il presente atto dispone che, in via provvisoria (e cioè fino all'attivazione degli uffici di Ponte San Pietro e Treviglio), la competenza sugli atti registrati telematicamente dai notai che risiedono nelle circoscrizioni territoriali dei predetti uffici venga assegnata all'ufficio di Bergamo. Su tale soluzione è stato acquisito il consenso del locale Consiglio notarile.

Come detto, l'accentramento sull'ufficio di Bergamo riguarda esclusivamente gli atti registrati per via telematica; tale accentramento, di conseguenza, non si verifica quando, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto sopra citato, non è possibile utilizzare la procedura di registrazione telematica. In questi casi rimangono competenti gli uffici di Ponte San Pietro e Treviglio, in questo l'accentramento su Bergamo comporterebbe un inutile aggravio sia per i notai, che sarebbero costretti a recarsi nel capoluogo provinciale, che per lo stesso ufficio.

Riferimenti normativi dell'atto:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

b) Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5);

c) Servizio telematico immobiliare:

decreto ministeriale 12 dicembre 2001, recante «Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2001.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore: FERRARA

02A06193

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio Uniriscossioni - Gruppo UniCredito Italiano - S.p.a., in Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alla attribuzione conferitegli dalla disposizione di legge citata in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio Uniriscossioni - Gruppo UniCredito Italiano - S.p.a., in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio Uniriscossioni - Gruppo UniCredito Italiano - S.p.a., nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 aprile 2002 è stato indetto uno sciopero per l'intera giornata e per tutte le categorie di lavoratori dalle componenti organizzazioni sindacali e che a detto sciopero ha aderito un'alta percentuale del personale dipendente.

Si riporta il riferimento normativo dell'atto.

Circolare n. 279 del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale della riscossione - Servizio II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 maggio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A07321

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 38/7/2002 in data 11 maggio 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 16 aprile 2002, chiuso al pubblico per sciopero generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 maggio 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A07281

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Aosta. (Determinazione n. 43/D/02).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Aosta in data 16 aprile 2002, prot. n. 43289, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero nazionale organizzato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative del predetto ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 24 maggio 2002, prot. n. 6737/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici e accertato come segue: il giorno 16 aprile 2002, regione Valle d'Aosta: ufficio provinciale di Aosta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

02A07320

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 14 maggio 2002, n. **1.**

Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Vista la disposizione del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale 30 marzo 2001, relativa all'emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento

degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 370 in data 8 ottobre 2001, relativa all'adozione di modifiche all'art. 7, comma 1, all'art. 11, comma 1, e all'art. 18, comma 2, del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. n. 2483 del 25 ottobre 2001, con la quale è stata trasmessa al Ministro della difesa e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la suddetta delibera del consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerata l'opportunità di emanare l'intero testo del regolamento con l'inserimento delle disposizioni novellate e con le modificazioni che lo rendono conforme alle nuove norme riguardanti organizzazione, competenze e denominazioni dei Ministeri;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2002

Il presidente: PISI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Art. 1.

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

1. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) è ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima.

2. L'INSEAN ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Attività e finalità dell'INSEAN

1. L'INSEAN:

a) promuove ed effettua attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle società armatoriali o di privati in genere;

c) partecipa alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

d) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3;

e) cura la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima;

f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;

g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività ed il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'INSEAN, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *f)*, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario o con quota del capitale sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge è soggetta al parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed all'autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. L'INSEAN può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno.

2. Il presidente promuove lo sviluppo delle attività dell'INSEAN e cura i rapporti esterni con le amministrazioni pubbliche, con gli enti e le istituzioni italiani e di altri Paesi e con gli organismi sovranazionali.

3. Il presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

4. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, il direttore generale.

5. Il presidente può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, ma ad esso dovrà sottoporli alla prima successiva riunione per la ratifica.

6. Il presidente designa il componente del consiglio direttivo e quello del consiglio scientifico che lo sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi.

7. Il sostituto del presidente designato tra i componenti del consiglio direttivo adotta gli atti di competenza del presidente in caso di impedimento, ovvero, su sua delega, in caso di prolungata assenza.

8. Il presidente è nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente.

2. Il consiglio direttivo delibera sui regolamenti di cui all'art. 13 e sulle relative modifiche e integrazioni, nonché sulle materie previste dai regolamenti medesimi e sulle modalità di elezione dei tre membri del consiglio scientifico che rappresentano i ricercatori e tecnologi dell'ente.

3. Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'art. 12 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci.

4. Il consiglio direttivo è composto:

a) dal presidente dell'Istituto;

b) dal direttore generale degli armamenti navali del Ministero della difesa;

c) dal capo del reparto studi e progetti mezzi e materiali dello Stato maggiore della Marina;

d) dall'ispettore del supporto navale, logistico e dei fari della Marina militare;

e) dal direttore generale della Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) dal direttore della divisione preposta all'interno della Direzione di cui alla lettera *e)* alla funzione di servizio tecnico;

g) dal presidente del Registro Italiano Navale;

h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominato dal CNR stesso;

i) da un rappresentante dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15, nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione del Ministro delle attività produttive;

l) da un rappresentante nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15.

5. Sono membri di diritto del consiglio direttivo senza necessità di nomina le persone che ricoprono le cariche specificate alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Nell'eventualità di mutamenti nei servizi delle amministrazioni interessate, dai quali possa conseguire dubbio sulla attribuzione del posto in consiglio direttivo, provvederà alla designazione il Ministro che è a capo delle relative amministrazioni stesse.

6. Nell'eventualità di non designazione dei membri di cui alle lettere *i)* ed *l)* per mancata stipulazione degli accordi previsti all'art. 15 lettera *f)*, potranno essere nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti due membri scelti fra persone notoriamente esperte rispettivamente nel campo delle costruzioni navali e dell'armamento, i quali parteciperanno alle riunioni del consiglio direttivo in veste di esperti senza diritto di voto.

7. I membri di cui alle lettere *h)*, *i)* ed *l)* durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

8. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.

9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14.

Art. 7.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'art. 12 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da sette membri, compreso il presidente, di cui tre eletti nel loro ambito dai ricercatori e tecnologi dell'ente e tre nominati dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, scelti sulla base dei *curricula* scientifici tra professori universitari, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi degli enti di ricerca ed esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale.

2. Il consiglio scientifico dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.

4. Le riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente e da due membri ed è nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro è designato dal Ministro della difesa, l'altro membro è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

Art. 9.

Disposizioni generali relative agli organi

1. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e i membri esterni del consiglio scientifico, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di programmi di ricerca dell'INSEAN, non possono essere amministratori o dipendenti di imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INSEAN, né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale.

2. Al presidente dell'Ente, ai membri del consiglio direttivo, ai membri esterni del consiglio scientifico, al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INSEAN.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo e ne svolge le funzioni di segretario.

4. Il direttore generale assiste alle riunioni del consiglio scientifico e ne svolge le funzioni di segretario.

5. Il contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale, la relativa durata ed i requisiti professionali per l'attribuzione dell'incarico sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

6. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INSEAN.

7. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il direttore di struttura organizzativa che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento.

Art. 11.

Valutazione dell'attività

1. L'INSEAN, secondo criteri e modalità determinati dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici dell'attività di ricerca dell'ente.

2. La valutazione dell'attività amministrativa è svolta ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 12.

Piano di attività e fabbisogno di personale

1. L'INSEAN opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea.

2. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere.

3. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono formulati con il coinvolgimento propositivo dei responsabili delle strutture organizzative e della comunità scientifica dell'INSEAN, secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *g)*. I contenuti del piano e degli aggiornamenti annuali sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo.

4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai Ministri vigilanti. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte dei Ministri vigilanti, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

5. L'INSEAN, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

Art. 13.

Regolamenti

1. L'INSEAN adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento sull'organizzazione delle strutture, il personale e la dirigenza;

b) regolamento di disciplina della fornitura di servizi a terzi;

c) regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale;

d) regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale;

e) regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca;

f) regolamento della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

g) regolamento sulla formazione del piano triennale.

Art. 14.

Competenze dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti

1. Per le delibere dell'ente relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, per quelle di adozione dei regolamenti di cui all'art. 13 i Ministri vigilanti esercitano i controlli di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta dall'ente e dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'Ente, sono inviati ai Ministeri vigilanti, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.

3. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi da parte dei Ministeri vigilanti, nonché quelle sul controllo della Corte dei conti.

Art. 15.

Risorse

1. Le risorse dell'INSEAN sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuo dello Stato;

b) dai contributi per l'esecuzione della ricerca applicata nel settore navale;

c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi;

f) da contributi annui che potranno essere concordati con le associazioni dei cantieri navali e delle società armatoriali;

g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 16.

Personale

1. Le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*.

2. La libertà scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e tecnologi dell'INSEAN, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'Ente, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

Art. 17.

Mobilità con le università

1. La mobilità con le università del personale di ricerca è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)* e dagli statuti e regolamenti degli atenei.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 13 sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti ai Ministri vigilanti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Presidente è autorizzato ad apportare modificazioni al presente regolamento per renderlo conforme a nuove norme riguardanti l'organizzazione e le competenze dei Ministeri.

3. È abrogato il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale emanato con disposizione del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale 30 marzo 2001.

02A06586

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Differimento del termine di presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal piano d'azione *e-government*.

Il termine previsto dall'art. 7, comma 4 dell'avviso relativo alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal piano d'azione *e-government*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002, è prorogato sino al 10 giugno 2002.

02A06740

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 maggio 2002

Dollaro USA	0,9375
Yen giapponese	115,76
Corona danese	7,4340
Lira Sterlina	0,63950
Corona svedese	9,1133
Franco svizzero	1,4657
Corona islandese	86,05
Corona norvegese	7,4340
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,57860
Corona ceca	30,467
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,34
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5809
Lira maltese	0,4104
Zloty polacco	3,7675
Leu romeno	31426
Tallero sloveno	225,5733
Corona slovacca	43,688
Lira turca	1337000
Dollaro australiano	1,6600
Dollaro canadese	1,4383
Dollaro di Hong Kong	7,3123
Dollaro neozelandese	1,9658
Dollaro di Singapore	1,6725
Won sudcoreano	1141,41
Rand sudafricano	9,1036

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07282

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto n. 137 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: 3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Venezia/Mestre - Via Ponte Pietra n. 7, cap. 30173, Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» - flacone 500 ml.

A.I.C. n. 030805675\G (in base 10); 0XD3PC (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: sodio cloruro 17,534 g.

Eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 178 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: 3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Venezia/Mestre - via Ponte Pietra n. 7, cap. 30173, Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» - flacone 250 ml.

A.I.C. n. 030805663\G (in base 10), 0XD3NZ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: sodio cloruro 17,534 g.

Eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06302-02A06303

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio cloruro»

Estratto decreto n. 138 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune POTASSIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: 3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Venezia/Mestre - Via Ponte Pietra n. 7, cap. 30173, Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» - flacone 500 ml.

A.I.C. n. 030815118\G (in base 10), 0XDDWG (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: potassio cloruro 22,367 g.

Eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione è indicata come apporto esogeno di potassio nel corso della nutrizione parenterale totale (NPT), in pazienti adulti e pediatrici per prevenire o trattare la deplezione di potassio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 139 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune POTASSIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: 3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Venezia/Mestre - via Ponte Pietra n. 7, cap. 30173, Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» - flacone 250 ml.

A.I.C. n. 030815106\G (in base 10), 0XDDW2 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: potassio cloruro 22,367 g.

Eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione è indicata come apporto esogeno di potassio nel corso della nutrizione parenterale totale (NPT), in pazienti adulti e pediatrici per prevenire o trattare la deplezione di potassio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06300-02A06301

Autorizzazione e modificazioni dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emadote» e autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziravir».

Estratto decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale EMADOTE nelle forme e confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029174012;

«250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 029174024 (Sospesa).

Titolare A.I.C.: società Fagen r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. 233 (Varesina) Km 20,5, codice fiscale n. 10928780153;

Modifiche apportate.

Estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla confezione «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

infezione da Herpes Zoster;

infezione da Herpes genitalis - soppressione delle recidive.

Confezione: in sostituzione della confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse A.I.C. n. 029174024 (Sospesa).

È autorizzata la confezione «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

È autorizzata l'immissione in commercio della predetta specialità medicinale ZIRAVIR nella forma e confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Fagen r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. 233 (Varesina) Km 20,5, codice fiscale n. 10928780153;

Produttore: la produzione è effettuata da: Smithkline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna);

oppure: società Famar Italia p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti n. 25;

Controllato da: Smithkline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley (Gran Bretagna);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse A.I.C. n. 029174036 (in base 10), 0VUB8N (in base 32);

Classe: «A» - Prezzo: € 118,68;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse A.I.C. n. 029174048 (in base 10), 0VUB90 (in base 32);

Classe: «A» - Prezzo: € 39,20;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse A.I.C. n. 029174051 (in base l0), 0VUB93 (in base 32);

Classe: «A» - Prezzo: € 332,31;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029174063 (in base 10), 0VUB9H (in base 32);

Classe: «A» - Prezzo: € 221,54.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 125 mg contiene;

principio attivo: famciclovir 125 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: Famciclovir 250 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: Famciclovir 500 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, sodiocarbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Emadote (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes Zoster;

Emadote (famciclovir) è indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes genitalis primario e ricorrente e per la soppressione delle recidive da Herpes genitalis;

Emadote (famciclovir) è indicato per il trattamento da pazienti immunocompromessi affetti da infezioni da Herpes Zoster o Herpes simplex.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. n. 029174024 e n. 029174012 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calpol»

Estratto decreto MCR n. 86 dell'11 marzo 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CALPOL, rilasciata alla società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., con sede legale in Lainate - Milano, via C. Colombo, 1, codice fiscale n. 04708201001, è apportata la seguente modifica;

La denominazione del medicinale varia da «CALPOL» a «ACTIGESIC».

In sostituzione della confezione «20 compresse 500 mg» (codice A.I.C. n. 025120015) viene autorizzata la confezione «500 mg compresse» 12 compresse (codice A.I.C. n. 025120039).

In sostituzione della confezione «BB sospensione 100 ml» (codice A.I.C. n. 025120027) viene autorizzata la confezione «500 mg/10 ml sospensione orale» flacone 100 ml (Codice A.I.C. n. 025120041).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 mg/10 ml sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 025120041 (in base 10), 0RYM99 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Segix Italia S.p.a. - Via del mare n. 36 - Pomezia (Roma).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: paracetamolo 500 mg (50 mg per ml).

eccipienti: sciroppo di glucosio idrogenato, sorbitolo soluzione al 70% non cristallizzabile, glicerolo, cellulosa dispersibile, gomma xantana, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, potassio acesulfame, aroma di fragola, aroma di zucchero bianco, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «500 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 025120039 (in base 10), 0RYM97 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Segix Italia S.p.a. - Via del mare n. 36 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, dolori di natura reumatica, stati febbrili in genere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025120015, 025120027, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A06298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Opteron»

Estratto decreto n. 167 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Therabel Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio n. 270/A, Milano, con codice fiscale n. 10473290152:

medicinale: OPTERON;

confezione: A.I.C. n. 025585011 - 30 compresse rivestite 250 mg,

è ora trasferita alla società: Gienne Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio n. 270/A, Milano, con codice fiscale n. 11957290155.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06299

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrogen».

Con il decreto n. 800.5/R.M.20/D41 dell'8 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERITROGEN:

1 flacone liof. 1000 U + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295 017;

1 flacone liof. 2000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295 043;

1 flacone liof. 5000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295 056;

1 flacone lio 10000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295 068;

«S» 10 flac. Lio 1000 UI + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295 070;

«S» 10 flac. lio 2000 UI + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295 082;

«S» 5 flac. lio 5000 UI + 5 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295 094;

«S» 5 flac. lio 10000 UI + 5 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295 106.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A06704

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin».

Con il decreto n. 800.5/R.M.66/D42 dell'8 maggio 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VENTOLIN:

Easy sosp. press. per inalazioni 200 erogazioni 100 mcg/erog. - A.I.C. n. 022984 153.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A06709

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide».

Con il decreto n. 800.5/R.M.66/D43 dell'8 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BECOTIDE:

Easy sosp. press per inalazioni 10 mg 200 erogaz. - A.I.C. n. 023378 084;

Forte Easy sosp. press. per inalaz. 50 mg 200 erogaz. - A.I.C. n. 023378 096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A06705

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefuroxima».

Con il decreto n. 800.5/R.M.858/D44 dell'8 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CEFUROXIMA:

1 fiala IM IV 250 mg - A.I.C. n. 034351 015;

5 fiale IM IV 250 mg - A.I.C. n. 034351 027;

1 fiale IM IV 750 mg - A.I.C. n. 034351 039;

5 fiale IM IV 750 mg - A.I.C. n. 034351 041;

1 fiale IM IV 1,5 g - A.I.C. n. 034351 054;

5 fiale IM IV 1,5 g - A.I.C. n. 034351 066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Generics (UK) Limited titolare delle autorizzazioni.

02A06706

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefadroxil Merck Generics».

Con il decreto n. 800.5/R.M.950/D45 dell'8 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CEFADROXIL MERCK GENERICS:

1 G 6 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 014;

1 G 7 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 026;

1 G 8 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 038;

1 G 10 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 040;

1 G 16 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 053;

1 G 20 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio - A.I.C. n. 034708 065;

1 G 100 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/-Alluminio - A.I.C. n. 034708 077;

1 G 6 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 089;

1 G 7 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 091;

1 G 8 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 103;

1 G 10 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 115;

1 G 16 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 127;

1 G 20 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 034708 139;

1 G 100 compresse rivestite in contenitori polipropilene - A.I.C. n. 34708 141.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Generics Italia S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A06707

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bradimox Solutab».

Con il decreto n. 800.5/R.M.796/D46 dell'8 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BRADIMOX SOLUTAB:

20 compresse 125 mg - A.I.C. n. 028991 014;

12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028991 038;

50 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028991 040;

20 compresse 375 mg - A.I.C. n. 028991 065;

50 compresse 375 mg - A.I.C. n. 028991 077;

50 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028991 103;

20 compresse 750 mg - A.I.C. n. 028991 127;

50 compresse 750 mg - A.I.C. n. 028991 139.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Yamanouchi Europe B.V. titolare dell'autorizzazione.

02A06708

Comunicato di rettifica relativo al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Epivir» (lamivudina).

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, alla pag. 46 prima colonna dove è scritto: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche secondo quanto previsto dall'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 citato nelle premesse, leggasi: classe «H».

02A06703

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza

Giusto quanto previsto dalla legge 4 febbraio 1963, che ha sostituito gli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta, ai sensi dell'art. 714-*ter* dello stesso codice, la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 23 maggio 2002 negli uffici dei comuni di Alzate Brianza, Orsenigo e Cantù.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato all'Ente nazionale per l'aviazione civile produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 12 aprile 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 12 maggio 1994.

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 dell'8 giugno 2002.

02A06755

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 111 del 30 aprile 2002 - marchio n. 133 - TV, Tecnopress di Bacchin Giulio e C. s.n.c., via Guizzetti, n. 95, Dosson di Casier.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

02A06623

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Cancellazione della ditta Angelucci Lucia dal registro degli assegnatari dei marchi - LT33

Con provvedimento della giunta camerale del 15 aprile 2002, n. 79, è stata disposta la cancellazione della ditta Angelucci Lucia, dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

02A06594

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 marzo 2002, recante: «Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader+relativi alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed alla costituzione di una rete tra territori rurali, di cui al regolamento CE n. 1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2002).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, l'allegato *B*, riportato alla pag. 8 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *B*

PROGRAMMAZIONE 2000-2006

DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
LEADER + REGIONALI E DELLA RETE NAZIONALE

Programmi	Decisioni
Basilicata	C (2002) 247 del 19 febbraio 2002
Calabria	C (2002) 246 del 19 febbraio 2002
Campania	C (2002) 168 del 29 gennaio 2002
Molise	C (2002) 250 del 19 febbraio 2002
Puglia	C (2002) 171 del 29 gennaio 2002
Sardegna	C (2002) 248 del 19 febbraio 2002
Sicilia	C (2002) 249 del 19 febbraio 2002
Rete	C (2002) 251 del 19 febbraio 2002

02A06741

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651126/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.